

1. IL DECRETO CONTROLLI

(D.M. 1 Settembre 2021

entrata in vigore: 25.09.2022)

Le novità più rilevanti per le imprese:

- 1) **Manutenzione e controllo periodico degli impianti e delle attrezzature antincendio (art. 3 e Allegato 1 del D.M. 1 Settembre 2021)**

Registro dei controlli (obbligatorio per tutte le imprese a prescindere dal livello di rischio)

Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche (1) pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Ad oggi, sia le **attività soggette** che quelle **non soggette a controllo di prevenzione incendi**, devono predisporre il **registro dei controlli antincendio** in accordo con:

- Decreto 1 settembre 2021 (tutte le attività)
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (attività soggette alla Prevenzione Incendi)
- DM 20 dicembre 2012 (attività soggette alla Prevenzione Incendi)
- Decreto Min. Interni 3 agosto 2015 (attività soggette alla Prevenzione Incendi)

Il registro dei controlli antincendio non ha una struttura e una forma definita, ma deve essere articolato in accordo con le norme tecniche relative ai presidi antincendio da tenere sotto controllo.

Il Registro dovrà essere compilato e custodito a cura del responsabile dell'attività o da persona responsabile o persona competente come definiti dalle norme tecniche antincendio di riferimento (p.es. UNI EN 671-3:2009 "Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili."

- (1) Le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili sono le seguenti:

| Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. | |
|--|---|
| Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio | Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione |
| Estintori | UNI 9994-1 |
| Reti di idranti | UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845 |
| Impianti sprinkler | UNI EN 12845 |
| Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) | UNI 11224 |
| Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC) | UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32 |
| Sistemi di evacuazione fumo e calore | UNI 9494-3 |
| Sistemi a pressione differenziale | UNI EN 12101-6 |
| Sistemi a polvere | UNI EN 12416-2 |
| Sistemi a schiuma | UNI EN 13565-2 |
| Sistemi spray ad acqua | UNI CEN/TS 14816 |
| Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) | UNI EN 14972-1 |
| Sistema estinguente ad aerosol condensato | UNI EN 15276-2 |
| Sistemi a riduzione di ossigeno | UNI EN 16750 |
| Porte e finestre apribili resistenti al fuoco | UNI 11473 |
| Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso | UNI 11280 Serie delle norme UNI EN 15004 |

L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.



Tecnici manutentori qualificati

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati, i quali dovranno basarsi sulla conoscenza e applicazione delle citate norme UNI/UNI EN e sulle specifiche tecniche TS riferibili agli impianti in questione.

Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del D.M. 1 Settembre 2021. Le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

Sorveglianza sugli impianti e le attrezzature antincendio

Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.